

**Del. n. 90 del 26/10/2005 - Affidamento della progettazione e direzione dei lavori - In caso di affidamento contestuale la direzione dei lavori è attribuita al progettista**

Massima: Nell'affidare l'incarico di progettazione, per determinare la procedura da adottare è necessario tenere in considerazione anche l'importo della direzione dei lavori, salvo il caso in cui si intenda affidare quest'ultima a personale dipendente dall'Amministrazione committente. Al contempo, può procedersi all'affidamento diretto della DL ad un professionista esterno - sia o meno quello già incaricato della progettazione - soltanto se il relativo compenso, sommato a quello della progettazione precedentemente conferita all'esterno, non supera la cosiddetta soglia fiduciaria. In sostanza, tra il principio della continuità degli incarichi di progettazione e direzione lavori e quello del rispetto della soglia per l'evidenza pubblica, deve prevalere quest'ultimo. Ciò allo scopo di evitare che le Amministrazioni siano portate a frazionare nel tempo gli incarichi per sottrarsi all'applicazione della regola dell'evidenza pubblica.

Tale posizione ricalca, peraltro, analoghi pronunciamenti giurisprudenziali in cui, con riferimento all'art. 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è stato affermato che la priorità, ivi prevista, dell'affidamento dell'attività di direzione al progettista incaricato è attuabile solo in fase di affidamento della progettazione. Se, invece, l'affidamento della direzione lavori e delle altre attività connesse non è disposta contestualmente all'affidamento dell'incarico della progettazione (come avvenuto nella fattispecie) questa priorità può, tutt'al più, essere attuata solo se l'ulteriore compenso, aggiunto a quello dovuto per la progettazione, non supera la soglia prestabilita, costituendo, altrimenti, il frazionamento nel tempo degli incarichi evidente elusione del limite stabilito per l'affidamento diretto (TAR Marche n. 1933 del 29 dicembre 2003).

Giova altresì rilevare, per completezza, che il criterio del cumulo dei due corrispettivi professionali ai fini della determinazione delle modalità di incarico ha trovato conferma anche nella nuova formulazione del citato art. 17, comma 14, come sostituito dalla legge comunitaria n. 62/2005. E', peraltro, evidente che lo stesso principio operante per l'affidamento della direzione lavori è valido anche con riguardo al coordinamento della sicurezza.